

CAMERA DEI DEPUTATI N. XXV

(Documento)

SPESE INTERNE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

nell'adunanza del 26 maggio 1923

PRESENTATO ALLA CAMERA

DAGLI ONOREVOLI QUESTORI

(GUARIENTI, RENDA e RONDANI)

nella tornata del 9 giugno 1923



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1923

Regolamento Interno degli Uffici della Camera

con le modificazioni introdotte in conseguenza delle decisioni prese dal Consiglio di Presidenza nelle adunanze del 28, 30 marzo e 2 luglio 1920, 11, 18 e 19 febbraio, 17 marzo, 7 agosto e 15 dicembre 1921, già ratificate dalla Camera nel Comitato segreto del 17-19 dicembre 1921, e con le altre deliberate dal Consiglio di Presidenza, salvo ratifica della Camera, nelle adunanze del 29 giugno e 26 novembre 1922, 1° gennaio e 9 giugno 1923.

Ufficio di Presidenza.

Art. 1.

Il Presidente è il capo supremo di tutti i servizi.

I Vice Presidenti avranno le funzioni loro delegate di volta in volta dal Presidente.

I Segretari ed i Questori rappresentano il Presidente nei singoli servizi affidati alla loro vigilanza.

Art. 2.

Il Presidente ripartisce la sovrintendenza sui servizi: tra gli Onorevoli Segretari, quelli compresi nel Segretariato generale; tra gli Onorevoli Questori, quelli di Questura.

La Biblioteca è posta sotto la direzione della Commissione nominata al principio di ogni Sessione, in applicazione dell'articolo 145 del Regolamento della Camera.

Art. 3.

Al Consiglio di Presidenza compete di deliberare sopra ogni materia relativa allo ordinamento di tutti i servizi della Camera, approvare il Conto consuntivo ed il Bilancio preventivo delle spese prima della presentazione alla Camera, ordinare preventivamente le spese di carattere straordinario, ed autorizzare complessivamente gli storni di somma da un capitolo all'altro del bilancio, nonchè i prelevamenti dal fondo di riserva e casuali.

Il Segretario generale ed il Direttore degli Uffici di Questura possono essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio di Presidenza con voto consultivo.

Art. 4.

Le spese straordinarie possono essere deliberate con provvedimento d'urgenza dagli Onorevoli Questori; non potranno però eccedere per ogni singolo lavoro la somma di lire 3.000, e complessivamente nell'esercizio finanziario la somma di lire 30.000.

Per ogni spesa straordinaria d'urgenza non sarà preso alcun impegno definitivo senza previa autorizzazione del Presidente.

Art. 5.

Al Consiglio di Presidenza spettano pure le nomine di tutto il personale della Camera, previa deliberazione se debbano farsi a scelta, o per concorso, o per chiamata diretta, a termini dell'articolo 24, nonchè i collocamenti a riposo e le misure disciplinari, salvo il disposto dell'articolo 36.

Le proposte relative alle nomine per concorso saranno presentate da speciali Commissioni composte, secondo l'Ufficio cui si tratti di provvedere, degli Onorevoli Segretari sovrintendenti al particolare servizio, o degli Onorevoli Questori, o dei Commissari della Biblioteca e del rispettivo capo di servizio, sotto la presidenza del Presidente o di un Vice Presidente da lui di volta in volta delegato.

Le nomine per chiamata diretta dovranno essere deliberate dal Consiglio di Presidenza col voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti.

Per le nomine al grado superiore il Consiglio di Presidenza provvede, di regola, nella prima adunanza tenuta dopo che il posto da coprire si sia reso vacante, e dopo che della vacanza sia stata data notizia col *Foglio d'ordini* di cui all'articolo 37.

Distribuzione dei servizi.

Art. 6.

I servizi della Camera sono così ripartiti:

- 1°) Segretariato generale;
- 2°) Uffici di Questura;
- 3°) Biblioteca.

Segretariato generale.

Art. 7.

Il Segretariato generale comprende:

- a) Segreteria ed Archivio;
- b) Revisione e Stenografia;
- c) Statistica legislativa.

Art. 8.

Il Segretario generale assiste il Presidente nella preparazione dei lavori per le sedute della Camera; prepara le comunicazioni che il Presidente deve fare alla Camera e tiene a disposizione di lui i documenti che possano essere richiesti nel corso delle discussioni. Apre la corrispondenza diretta alla Presidenza ed alle Commissioni e la distribuisce agli Uffici competenti, trasmettendo loro gli ordini del Presidente. Provvede inoltre agli speciali incarichi affidatigli dal Regolamento della Giunta delle elezioni.

Sottopone alla firma del Presidente la corrispondenza del Segretariato generale. Ha la custodia dell'archivio segreto della Camera, giusta le norme stabilite dal Consiglio di Presidenza. Conserva sotto la personale sua responsabilità i verbali dei Consigli di Presidenza e dei Comitati segreti, curandone la trascrizione in appositi registri con indice alfabetico e analitico delle deliberazioni, e comunica agli altri Uffici autonomi le deliberazioni che rispettivamente li riguardano. Dirige, coadiuvato dai Capi degli Uffici dipendenti, i servizi compresi nel Segretariato generale.

In caso di assenza o impedimento ne fa le veci il Capo dell'Ufficio di Segreteria.